



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**

*Provincia di Salerno*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 24 DEL 1.4.2014**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **UNO** del mese di **APRILE** alle ore 16,30 nella Sala delle Adunanze del Comune, con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>RIZZO</b>	<b>Alessandro</b>	<b>Sindaco</b>	<b>x</b>	
<b>VITOLO</b>	<b>Mariano</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	
<b>PASTORE</b>	<b>Marco</b>	<b>Assessore</b>	<b>x</b>	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo.

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 dispone che “..... al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale.....”;

-in termini generali l'art. 6, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi bisogni;

- il comma 22, dell'art.34 della Legge 289/2002, prevede che anche gli enti locali adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica

- l'art. 36 del D.Lgs.165/2001 dopo le modifiche apportate dal D.Lgs.112/2008 impone il Principio fondamentale per cui le pubbliche amministrazioni, per le attività ordinarie, assumono personale esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

Richiamata anche la legge n. 448/2001, in particolare l'art.19, comma 8, il quale, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Considerato che dal 2013 le regole del patto di stabilità si applicano anche ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti come previsto dall'art. 31, della legge n. 183/2011 e che pertanto in materia di personale cambia la normativa di riferimento in materia di contenimento della spesa come di seguito indicata:

- art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 il quale prevede che gli enti soggetti al patto di stabilità<sup>2</sup> assicurano la riduzione delle spese di personale”;

- l'art. 4ter, comma 10, del D.L. 16/2012 convertito in legge 44/2012 che ha modificato il comma 7 dell'art. 76 del D.L. n.112/2008 stabilendo che per gli enti, nei quali l'incidenza della spesa del personale è inferiore al 50% delle spese correnti, sono consentite assunzioni di personale nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Tuttavia per le assunzioni relative alla polizia locale, istruzione e settore sociale la spesa complessiva è calcolata al 50%;

- per gli enti nei quali l'incidenza delle spese del personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti non è consentito procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

- l'art.14, comma 7, del D.L. n. 9/2012 convertito in legge n. 135 stabilisce che la modalità non può essere equiparata ad una cessazione, per cui l'Ente può procedere alla sostituzione del posto vacante a seguito di mobilità solo mediante l'istituto della mobilità;

Considerato che:

- gli artt. 89 e 91 del D.Lgs. 267/2000 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- l'art.5 del D. Lgs.165/2001 afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art. 2

del D.Lgs 165/2001 medesimo;

-l' art. 19 - 8<sup>a</sup> c. della L. 448/28.12.2001, dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- l'art. 35 del D.Lgs. 150/09 prevede che il programma triennale del fabbisogno sia elaborato su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

-la delibera sul fabbisogno costituisce un allegato alla relazione previsionale e programmatica;

- l'art.16 comma 8 del D.L.98/2011 convertito nella L.111/2011 che dispone in ordine alla nullità delle assunzioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale;

Considerato che:

-la programmazione del fabbisogno di personale assurge pertanto a strumento atto a legittimare gli stanziamenti di bilancio per le spese di personale che spesso vengono lasciati all'improvvisazione ed è quindi lo strumento più idoneo per rendere operativi i principi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 dopo le modifiche apportate dal D.L. 112/2008;

Dato atto che si è provveduto a detta valutazione come si evince dalle comunicazioni effettuate dai singoli responsabili di settore da cui emerge che non vi sono situazioni di soprannumero e in relazione alle esigenze di personale e alla situazione finanziaria non risultano eccedenze;

Vista la dotazione organica dell'Ente approvata con delibera di G.C. n. 23/2003;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 96/2007 avente ad oggetto: Approvazione della Programmazione triennale del Fabbisogno del Personale Anni 2007\_2009- Attivazione procedure di stabilizzazione-Provvedimenti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 100/2007 avente ad oggetto: Modifica deliberazione Triennale del Fabbisogno del Personale Anni 2007\_2009 Attivazione procedure di stabilizzazione-Provvedimenti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 59/2009 avente ad oggetto: Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale Anni 2007\_2009 Attivazione procedure di stabilizzazione-Provvedimenti;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 21/2012 avente ad oggetto: Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale Anni 2012\_2014;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 22/2013 avente ad oggetto: Programmazione Triennale del Fabbisogno del Personale Anni 2013\_2015;

Considerato che secondo quanto emerge dalla relazione del Responsabile del Settore Finanziario Personale, non è possibile procedere ad alcuna assunzione, per i vincoli imposti dalla legge;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativo al triennio in considerazione o qualora si verificassero cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

Atteso che:

- Il Comune di San Mango Piemonte per l'anno 2013 non ha rispettato il Patto di stabilità

- all'1/1/2013 i dipendenti in servizio sono tredici;

- nel medesimo esercizio l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto all'anno 2008, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, modificato dall'art.3, comma 121, della legge n.244/2007, modificato dall'art.76 del D.L. 112/2008 e da ultimo dall'art. 14, comma 10, della legge n.

122/2010;

- l'ente versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- l'ente nell'anno 2013 ha superato il tetto del 50% della spesa del personale rispetto alla spesa generale in quanto ai sensi dell'art. 20 c.9 del D.L. 98/2011 al calcolo della percentuale delle spese del personale dipendente rispetto alle spese correnti dell'Ente dell'anno 2013 pari al 45,94% si è dovuto aggiungere anche la percentuale del 5,3% delle spese del personale sostenute dalle Società partecipate dall'Ente per una percentuale complessiva del 51,24%.

Con Voti Favorevoli Unanimi

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare il piano annuale e triennale 2014-2016 del fabbisogno di personale come da testo allegato sub. " A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto in quanto a causa delle restrizioni legislative in ordine alla spesa per il personale, e per il mancato rispetto del patto di stabilità, non è possibile prevedere la copertura di nessuno dei posti vacanti della vigente dotazione organica;
- 2) Di trasmettere informativa alle RSU aziendale e alle OO. SS ai sensi dell'art.7 del CCNL del 1 aprile 1999;
- 3) Di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
- 4) Di trasmettere copia della presente al revisore del conto per la verifica della compatibilità del programma dei fabbisogni di personale per il triennio 2014/2016 e per la verifica della sostenibilità della spesa;
- 6) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile.



***COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE***  
***Provincia di Salerno***

**PROGRAMMA TRIENNALE ASSUNZIONI 2014-2016**

**ANNO 2014**  
**NESSUNA ASSUNZIONE**

**ANNO 2015**  
**NESSUNA ASSUNZIONE**

**ANNO 2016**  
**NESSUNA ASSUNZIONE**



**COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE**  
**Provincia di Salerno**

**PARERE DI REGOLARITA'**  
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

**Oggetto della proposta:** Approvazione Piano del Fabbisogno del personale per il triennio 2014/2016.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**VISTO con parere favorevole**

.....  
.....  
.....

**Li, 1.04.2014**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Rag Agnese Russo**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**VISTO con parere favorevole**

.....  
.....  
.....  
.....

**Li, 1.04.2014**

**IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

**Rag Agnese Russo**

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

**IL SINDACO**

*f.to avv. Alessandro Rizzo*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all'originale.

Lì, 2.04.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*dott.ssa Luisa Gallo*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 2.04.2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69), ed è stata compresa nell'elenco delle delibere comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125 T.U. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 2.04.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to dott.ssa Luisa Gallo*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 2.04.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*dott.ssa Luisa Gallo*

---